



Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

24 OTTOBRE 2019

### Sindacati dei militari ignorati

Prima di passare all'esame dello schema del decreto, ci preme e ci duole constatare che, differentemente da quanto sancito dalla **Corte Costituzionale** (così come interpretato dal **Consiglio di Stato**), da quanto previsto dalle Circolari del **Ministro della Difesa**, nonché, da quanto riportato nelle premesse dello stesso decreto ("*sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative*"), **questa OO.SS., al pari delle altre OO.SS. dei militari già costituite, non è stata minimamente sentita o coinvolta** nella fase di preparazione del citato documento.

### Premessa

Premesso che le risorse a disposizione sono insufficienti e che è molto complicato rispondere adeguatamente alle diverse esigenze funzionali e alle diverse situazioni di partenza delle amministrazioni del comparto<sup>1</sup>, dobbiamo tuttavia constatare che **il provvedimento** licenziato dal Governo, pur presentando numerosi elementi condivisibili, **non soddisfa le legittime aspettative del personale, non corregge tutte le criticità del d.lgs. n. 95/2017.**

Crediamo che lo schema possa e debba essere corretto, come di seguito meglio descritto.

### Parametro stipendiale vincitori di concorsi interni ante riordino

Uno dei punti critici, presenti prima ancora della definitiva approvazione del D.Lgs. n. 95/2017, è rinvenibile negli effetti del combinato disposto tra i nuovi parametri<sup>2</sup>, la nuova clausola di salvaguardia (art. 45 co. 5)<sup>3</sup> e l'assenza di specifiche misure transitorie a tutela degli operatori transitati di ruolo prima del riordino stesso.

A titolo esemplificativo, i finanziari che rivestivano il grado apicale del ruolo App./Fin. (con una determinata anzianità di grado) che sono stati promossi Vice Brigadieri, a seguito di concorso interno prima del 01.10.2017, sino a quando non verranno promossi Brigadieri, percepiranno uno stipendio parametrico inferiore ai pari grado transitati nello stesso ruolo, con le stesse modalità, ma in epoca successiva. Tale discrasia ha colpito, in modo particolare, gli Appuntati Scelti con 8 anni di anzianità di

<sup>1</sup> Vacanze organiche diverse per ruolo, con particolare riferimento a quelle causate dalla cronica assenza di concorsi interni nella Polizia di Stato.

<sup>2</sup> Equiparazione tra il parametro stipendiale della posizione apicale del ruolo inferiore ed il parametro stipendiale della seconda posizione del ruolo superiore.

<sup>3</sup> Priva di effetti retroattivi.

grado, transitati al ruolo Sovrintendenti tra il 20° Corso (promossi nel 2017 e quindi penalizzati per 5 anni) e il 16° Corso (penalizzati per 1 solo anno).

Lo schema di decreto in discussione **sana le criticità solo** con riferimento alle promozioni riferibili al **periodo 01.01.2017 – 30.09.2017** (20° Corso per Sovrintendenti), **lasciando irragionevolmente scoperte le annualità precedenti**. Questa situazione ha creato un'ingiustificabile disparità di trattamento, tra il personale appartenente al medesimo ruolo, che è transitato al ruolo superiore secondo le medesime procedure concorsuali ma in periodi diversi.

**La nostra proposta quindi, è quella di estendere la misura perequativa prevista dallo schema di decreto a tutti i finanziari danneggiati.**

### Concorsi interni per Ispettori

Con riferimento al concorso interno per accedere al ruolo Ispettori (sino al 2022), lo schema di decreto non prevede particolari modifiche, se non l'incremento al 40% (in luogo dell'attuale 35%) della percentuale di posti a concorso riservata ai sovrintendenti.

Riteniamo che l'attuale configurazione **non rispetti** adeguatamente i sacrifici e le competenze acquisite dal personale del ruolo **Sovrintendenti, con particolare riferimento a coloro che sono stati promossi con i primi 4 corsi** effettuati prima del D.Lgs. n. 67/2001<sup>4</sup>.

Nella fattispecie, questa O.S. propone di prevedere, nel solo regime transitorio e quindi **sino al 2022**, una ripartizione della quota di posti riservata al concorso interno per Ispettore, come di seguito indicato:

- 40% al concorso per soli titoli riservato ai Brigadieri Capo;
- 30% al concorso per titoli ed esami riservato al ruolo Sovrintendenti;
- 30% al concorso per titoli ed esami riservato al ruolo Appuntati e Finanziari.

Si propone, inoltre, di **ridurre il periodo del corso di formazione per il personale del ruolo Sovrintendenti**, differenziando la durata della formazione rispetto a quella degli appartenenti al ruolo Appuntati e Finanziari. Aspetto, questo, da valutare anche alla luce degli importanti incrementi (1.500 unità) dei posti a concorso riservati al ruolo Appuntati e Finanziari per l'accesso al ruolo Sovrintendenti, previsti dallo schema di decreto.

---

<sup>4</sup> Il d.lgs. n. 67/2001 ha modificato il d.lgs. n. 199/1995 prevedendo la divisione tra i ruoli Ispettori e Sovrintendenti, modificando le procedure di accessi e sancendone di fatto una retrocessione.

**Marescialli Aiutanti  
vincitori dei concorsi  
straordinari ex art. 36  
comma 15 d.lgs. n. 95/17**

Lo schema di decreto trova una soluzione alla dibattuta problematica dei Marescialli Aiutanti con meno di 8 anni nel grado prima dell'entrata in vigore del riordino, prevedendo specifiche e dedicate misure transitorie. Le stesse misure transitorie, tuttavia, non chiariscono in maniera inequivocabile la situazione dei **Marescialli**

**Aiutanti** promossi o da promuovere con la **procedura straordinaria per titoli ed esami**, atteso che il comma 15 del d.lgs. n. 95/2017 non è espressamente richiamato nel nuovo comma "15 *octies*" che verrebbe introdotto con lo schema di decreto in rassegna.

Siamo convinti che l'intenzione del legislatore è quella di considerare i Marescialli Aiutanti promossi con la procedura straordinaria **alla stessa stregua dei pari grado** promossi con la procedura di cui al comma 14 del d.lgs. n. 95/2017 e con le ordinarie procedure 2017, 2018 e 2019 e, quindi, beneficiari della **riduzione da 8 a 6 anni** della permanenza minima per l'avanzamento al grado di **Luogotenente**. Del resto **ogni altra diversa interpretazione sarebbe illogica ed irragionevole**.

Sul punto, appare **opportuno meglio precisare la norma o comunque che il Governo chiarisca l'esatta portata** della stessa, al fine di fugare ogni minimo dubbio.

**Marescialli  
provenienti dai  
concorsi interni**

L'abolizione della procedura a scelta per esami per l'avanzamento al grado di Maresciallo Aiutante e la modifica dei requisiti per accedere al concorso interno per l'avanzamento ad Ufficiale previste dal d.lgs. n. 95/2017 hanno penalizzato il personale dei gradi iniziali

del ruolo Ispettori proveniente dai concorsi interni.

A tal riguardo, lo schema di decreto correttivo non prevede alcunché. Sul punto, **le nostre proposte** sono:

- consentire la partecipazione al concorso interno per Ufficiali ruolo normale – comparto speciale, agli Ispettori provenienti dai concorsi interni in possesso di un'anzianità nel ruolo di 7 anni, in luogo del grado di Maresciallo Capo attualmente previsto, ripristinando la situazione in vigore prima del d.lgs. n. 95/2017;
- prevedere possibilità di partecipare alle procedure concorsuali straordinarie per l'avanzamento a Maresciallo Aiutante di cui all'art. 36 comma 15 del d.lgs. n. 95/2017, anche ai Marescialli Capo promossi dopo il 2014.

**Tatuaggi, 42bis (tutela Genitorialità) e transito Ufficiali ruolo normale a ruolo T.L.A.**

Lo schema di decreto prevede **alcune disposizioni** che, a nostro avviso, **vanno oltre la delega e/o producono effetti irragionevoli**, sotto il profilo della disciplina, dei diritti del personale e dell'organizzazione. Ci riferiamo in particolare alle seguenti misure:

1. introduzione della possibilità di lasciar decidere le singole amministrazioni (nei bandi di concorso), in ordine alla tipologia di **tatuaggi o altre alterazioni** volontarie tali da comportare l'esclusione dai concorsi; in questo contesto, riteniamo necessario che, qualora si intendesse regolare la materia, **si dovrebbe procedere con provvedimenti normativi o regolamentari intergovernativi, anche al fine di prevedere misure omogenee tra le Forze di Polizia;**
2. estensione esplicita dell'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 42bis del **d.lgs. n.151/2001** (c.d. tutela della genitorialità) anche alle amministrazioni del **comparto sicurezza e difesa**, a ratifica di quanto già previsto dalla giurisprudenza consolidata. Tuttavia, **la puntualizzazione** che l'eventuale assegnazione **possa essere negata "per esigenze organiche e di servizio"**, prevista dallo schema di decreto, comporterebbe **un'irragionevole diversità di trattamento tra il personale del comparto ed il resto del pubblico impiego**, atteso che potrebbe esse idonea a far rientrare tra le cause di diniego **anche l'eventuale vacanza organica del reparto di provenienza a prescindere dalla vacanza organica del reparto richiesto**, circostanza sinora quasi sempre negata dalla giurisprudenza;
3. introduzione di un regime transitorio che prevede **la possibilità** (con numeri e specifiche demandati al Comandante Generale) **di transito dal ruolo normale al ruolo T.L.A. degli Ufficiali**; una previsione che potrebbe penalizzare le possibilità di avanzamento della componente specializzata.

A tal riguardo, si propone di correggere lo schema di decreto in maniera tale da risolvere le criticità innanzi evidenziate.

**Ufficiali tratti dai Luogotenenti e concorso interno per Sovrintendenti**

Lo schema di decreto, infine, non affronta due criticità relative alla carriera degli Ufficiali provenienti di concorso straordinario per Luogotenente ed al concorso per Sovrintendente, già emerse a seguito della prima applicazione d.lgs. n. 95/2017.

Criticità che, a nostro avviso, meritano **utili ed opportune, correzioni**, a tal riguardo si propone di:

- reintrodurre, almeno nel periodo transitorio sino al 2022, la percentuale fissa del **70% dei posti riservati agli Appuntati Scelti per l'accesso al concorso per Sovrintendente<sup>5</sup>**;
- prevedere una soluzione che, senza interferenze con la carriera degli Ufficiali del ruolo normale, **garantisca ai Sottotenenti licenziati dai concorsi straordinari per Luogotenenti di approdare almeno al grado di Capitano prima del congedo**, in analogia a quanto stabilito per gli omologhi Ufficiali/Funzionari dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato.

### Conclusioni

Questa OO.SS. ha chiesto la definizione del correttivo nei tempi previsti senza ulteriori rinvii. Abbiamo quindi accolto con favore l'approvazione dello schema di decreto ed apprezziamo molte delle misure previste dal decreto, una per tutte, la norma che rimette al Ministro dell'Economia e delle Finanze la regolamentazione

relativa alla documentazione caratteristica dei finanziari.

Tuttavia, riteniamo che lo schema di decreto legislativo in esame **sia ancora insoddisfacente** e debba essere **rivisto e corretto nelle parti e per le ragioni che abbiamo innanzi evidenziato.**

Auspichiamo, infine, **che le neo costituite OO.SS. dei militari siano pienamente legittimate e gli sia concesso di esercitare effettivamente l'azione sindacale**, così come previsto dalla sentenza n. 120/2018 della Corte Costituzionale.

Il Segretario Generale  
Francesco Zavattolo



---

<sup>5</sup> Attualmente la riserva di posti garantita agli Appuntati Scelti è decisa discrezionalmente dal Comandante Generale sino ad un massimo del 70% e negli ultimi concorsi è stata individuata nel 60%.